



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

### IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTA la domanda della Sig.ra BUCUR CECILIA MANUELA cittadina rumena, diretta ad ottenere, ai sensi dell’art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del seguente titolo di studio: CERTIFICAT DE CALIFICARE in meseria Lacatus mecanic - profilul mecanic” (ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE di Fabbro Ferraio Meccanico - profilo Meccanico) Serie H n. 149078 rilasciato dal Ministero Pubblica Istruzione Repubblica Socialista Rumena in data 2 luglio 1991 contestualmente al conseguimento del DIPLOMA di MATURITA’(DIPLOMA DE BACALAUREAT) profilo Meccanico, per la qualifica di Fabbro Ferraio Meccanico, al termine di 4 anni di formazione scolastica effettuata presso l’Istituto Tecnico Industriale n. 9 di Buzau (Romania) per l’esercizio in Italia dell’attività di “Responsabile Tecnico” presso una impresa di autoriparazione di cui all’art. 1 comma 3 lettera a) meccatronica (meccanica-motoristica, elettrauto) della legge n. 122/1992;



VISTA la risposta dell’Autorità competente rumena tramite Internal Market System Information – IMI n. 47994 nel confermare l’autenticità del documento, ha fornito le seguenti informazioni: la professione in Romania non è regolamentata; la formazione è regolamentata e, tenendo conto delle norme nazionali rumene e la classificazione dell’art. 11 della direttiva 2005/36//CE, il livello di qualificazione del certificato di quali fica professionale rilasciato è di livello (a) punto (i), cioè attestato di competenza rilasciato sulla base di una formazione non facente parte di un certificato di diploma;

VISTO che la Conferenza di servizi di cui all’art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007 – Capo II – regime generale – art 18-21 nella riunione del 13 ottobre 2017, con parere conforme del rappresentante categoria Confartigianato, ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall’interessato, idoneo all’esercizio dell’attività di “Responsabile Tecnico” in imprese di Autoriparazione - legge 5 febbraio 1992 n. 122 e s.m.i. art.1 comma 3 lettera A), meccatronica, subordinato al superamento di una misura compensativa, (di cui agli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 2006), *include una o più attività professionali regolamentate mancanti nella corrispondente professione nello Stato membro d’origine”* e la formazione richiesta riguarda *“materie sostanzialmente diverse da quelle dell’attestato di competenza del richiedente”* (art. 22, comma 1, lett. c del d.lgs. 206/2007) cioè *materie la cui conoscenza è essenziale all’esercizio della professione regolamentata e che in termini di durata o contenuto sono molto diverse rispetto alla formazione ricevuta dal migrante.*

Nel caso in esame infatti il percorso formativo dell’interessato, in termini di contenuto, è molto diverso da quello previsto dalla normativa italiana di settore. Inoltre la formazione non include anche insegnamenti riferiti alla parte elettronica dell’auto, parte che è invece ricompresa nell’attività di Meccatronica che il richiedente intende esercitare in Italia. L’attività italiana include infatti sia il settore di meccanica-motoristica e sia il settore di elettrauto, che non possono essere scissi.

In applicazione dell’art. 14, par. 3, comma 3 della Direttiva 2005/36/CE e s.m.i., la misura compensativa viene individuata in una **prova attitudinale** diretta ad accertare la conoscenza dell’attività di MECCATRONICA, che si articola in **una prova pratica e teorica, e in una prova orale**, sulla base dei contenuti delle seguenti materie stabilite nel Decreto Direttoriale 12 febbraio 2016 recante *Regolamento in applicazione delle misure compensative al fine del riconoscimento delle qualifiche professionali: attività di autoriparazione – sezione MECCATRONICA;*



CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. , 0458811 del 18 ottobre 2017, ha comunicato alla richiedente, a norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, che il riconoscimento è subordinato al superamento di misure compensative;

VERIFICATO che la richiedente, non si è avvalsa della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

## DECRETA

### Art. 1

1. Alla Sig.ra. BUCUR CECILIA MANUELA, cittadina rumena, nata a Buzau (Romania) il 15 maggio 1973 è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività Responsabile Tecnico in imprese di Autoriparazione - legge 5 febbraio 1992 n. 122 e s.m.i. art.1 comma 3; lettera A), meccatronica, subordinatamente al superamento di una misura compensativa, da svolgersi presso la Regione Lombardia (di cui agli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 2006), in quanto la formazione scolastica, é carente di materie la cui conoscenza è essenziale all'esercizio della professione regolamentata e che in termini di durata o contenuto sono molto diverse dalla normativa italiana;
2. La misura compensativa consiste in una prova attitudinale di cui all'allegato "A" al presente decreto presso la Regione Campania;

### Art.2

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it), ai sensi dell'articolo 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009 n. 69.
2. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni, ovvero



ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni, dalla data di pubblicazione di cui al comma 2.

Roma, 30 novembre 2017

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Avv. Mario Fiorentino)



## Allegato A

La prova attitudinale consiste in un colloquio ed in prove pratiche miranti a verificare il possesso, da parte della S.V., di adeguate conoscenze sui seguenti argomenti:

### **SEZIONE MECCATRONICA**

#### **Parte elettronica**

- diagnostica con apparecchi di prova e riparazione e messa a punto centralina elettronica motori benzina;
- diagnostica con apparecchi di prova e riparazione dei sistemi di iniezione dei motori a benzina e dei motori diesel, nei loro vari componenti (centralina, pompa carburante, iniettori, sensori, ecc.);
- controllo e riparazione dei sistemi elettronici di regolazione dell'autotelaio (abs, esp, asr, ecc.);
- revisione ed equilibratura turbocompressori con waste-gate o a geometria variabile;
- strumenti di diagnostica e controllo;
- installazione computer di bordo, sistemi di navigazione satellitare;
- installazione impianti climatizzazione
- controllo e sostituzione dei cambi semiautomatici robotizzati e sequenziali;

#### **Parte mista**

- installazione impianto gpl;
- controllo, riparazione o sostituzione dei differenziali o dei sistemi a trazione integrale
- controllo e sostituzione dei cambi automatici;
- sostituzione batteria;
- allineamento proiettori.
- apparato elettrico degli autoveicoli (riparazione e rifacimento);
- riparazione e sostituzione di generatori di corrente, alternatori, motorini d'avviamento, pompe di alimentazione e regolatori di tensione

#### **Parte elettrica**

- messa a punto dell'accensione;
- riparazione e sostituzione di generatori di corrente, alternatori, motorini d'avviamento, pompe di alimentazione e regolatori di tensione;
- installazione antifurto;
- installazione autoradio;
- sostituzione batteria;



- allineamento proiettori.
- apparato elettrico degli autoveicoli (riparazione e rifacimento);
- riparazione e sostituzione di generatori di corrente, alternatori, motorini d'avviamento, pompe di alimentazione e regolatori di tensione;

Gli oneri per l'attuazione della misura compensativa sono a carico della S.V., a norma dell'art. 25 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

La prova attitudinale è organizzata dalla Regione Campania presso una struttura da essa individuata. La S.V. per essere ammesso a sostenere la prova, deve presentare apposita domanda alla Regione Campania;

La Regione ammette la S.V. a sostenere la prova, comunicandone luogo e data, al recapito indicato nella domanda, con almeno 20 giorni di anticipo. Lo svolgimento della prova è presieduto da una commissione costituita dalla Regione, che può fare riferimento, per la composizione della stessa, alle proprie norme in materia di esami di qualifica. La S.V. si deve presentare alla prova munito di valido documento di riconoscimento. La prova si svolge in lingua italiana.

La Prova si intende superata se, a conclusione della stessa, la commissione d'esame esprime parere favorevole e dichiara idoneo il richiedente. In ogni caso il giudizio della commissione deve essere adeguatamente motivato. La commissione d'esame comunica l'esito della prova con apposito verbale alla struttura competente, la quale rilascia alla richiedente attestazione dell'avvenuto superamento e ne dà comunicazione a questo Ministero. Il decreto ministeriale di riconoscimento, accompagnato dall'attestazione regionale di avvenuto superamento della prova d'esame costituisce titolo per consentire alla S.V., secondo le modalità di legge, di avviare l'attività per la quale possiede la qualifica.

In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova non può essere ripetuta prima di sei mesi (art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 206/2007).